

# IL SINDACATO STUDENTESCO

*GUIDA PRATICA PER CONOSCERE,  
DIFENDERE E RAPPRESENTARE I DIRITTI DEGLI STUDENTI*



Rete degli Studenti Medi. Il Sindacato Studentesco.

# SOMMARIO

❖ <i>Gli studenti per gli studenti: il sindacato studentesco</i>	<i>pag. 3</i>
❖ <i>Fare sindacato: costruire una vertenza</i>	<i>pag. 6</i>
❖ <i>Per iniziare una vertenza: esempi di vertenze sui territori</i>	<i>pag. 9</i>
❖ <i>Il sindacato/collettivo d' istituto: piccoli spazi per grandi risultati</i>	<i>pag. 14</i>
❖ <i>Atto costitutivo per sindacato d' istituto</i>	<i>pag. 17</i>
❖ <i>Statuto per sindacato d' istituto</i>	<i>pag. 18</i>
❖ <i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i>	<i>pag. 23</i>
❖ <i>D.P.R. 10/10/1996 n°567</i>	<i>pag. 28</i>

## **Gli studenti per gli studenti: il sindacato studentesco**

Troppo spesso i diritti degli studenti vengono calpestati e non considerati, sia dentro che fuori dalle nostre scuole. La domanda che molti studenti si pongono è: "Come posso fare per conoscere meglio i miei diritti e farli rispettare?"  
La risposta è presto data: il Sindacato Studentesco.

Il Sindacato Studentesco è una forma di partecipazione e di impegno che coinvolge gli studenti stessi nella difesa e nell'implemento dei loro diritti, portando nelle scuole le rivendicazioni e le istanze di una parte sociale, quella studentesca, che viene vista come inesistente e priva di qualsiasi possibilità di esprimere le proprie valutazioni in merito al mondo della scuola e non solo.

Con lo strumento del Sindacato gli studenti si mettono in gioco per cambiare concretamente il mondo in cui vivono partendo dal piccolo della loro classe o della loro scuola, fino ad arrivare ad incidere nella loro realtà cittadina ed oltre.

Fare Sindacato Studentesco vuol dire avvicinarsi alla politica in modo diverso da quello proposto dai partiti e dalle loro giovanili, portando avanti delle istanze generali del mondo studentesco con un simbolo apartitico ma non apolitico. In questo modo si può proporre agli studenti un progetto politico ed organizzativo, libero dalle contraddizioni della vita partitica, che ha come principale interesse esclusivamente il processo vertenziale, sindacale ed associativo a vantaggio degli studenti.

Il Sindacato entra nel merito di molteplici segmenti della vita scolastica: dalla rappresentanza alla didattica, dall'attività di sostegno sindacale e legale a quella di ricerca di forme di agevolazioni per gli studenti e le loro famiglie.

Per ognuno di questi temi vi sono degli strumenti che gli studenti che vogliono avvicinarsi a questa forma associativa possono concretamente utilizzare nella loro attività quotidiana.

La rappresentanza è una delle più importanti attività del Sindacato che mira a rappresentare efficacemente gli studenti dentro gli organismi collegiali e non, sia attraverso le candidature alle elezioni studentesche, sia attraverso un lavoro capillare sul territorio. Rappresentare gli studenti significa poter fare delle proposte in grado di poter essere raccolte e identificate come proprie dalla popolazione studentesca, la quale prende a cuore l'istanza e partecipa alla mobilitazione per vincere quella battaglia.

Uno degli strumenti per fornire assistenza e rappresentanza, qualora non ci sia la possibilità di entrare direttamente negli organi collegiali, è il Sindacato d'istituto. Questo strumento permette al Sindacato Studentesco di entrare capillarmente nel mondo delle scuole del territorio, essendo presente nell'istituto scolastico e non solo nel territorio cittadino o provinciale nel quale è inserita la scuola.

Il Sindacato Studentesco d'istituto permette agli studenti di avere un punto di riferimento

nella propria scuola, senza doverlo ricercare altrove, che sia in grado di fornire loro assistenza immediata sui problemi quotidiani che si riscontrano nelle nostre scuole. Contemporaneamente permette all'organizzazione di avere un contatto diretto con gli studenti all'interno della scuola, potendo portare avanti sia un'attività sindacale e vertenziale, sia un lavoro di diffusione specifica delle campagne e dei materiali elaborati dal Sindacato stesso.

La formazione del Sindacato d'istituto è garantita dalla Carta Costituzionale e dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse e seguendo un'apposita procedura (illustrata nelle schede in allegato) è possibile registrare ufficialmente la nascita dell'associazione presso la segreteria della scuola ed essere pienamente riconosciuti dall'istituzione scolastica.

L'attività sindacale deve essere la principale occupazione per un'associazione come la Rete degli Studenti Medi, la quale porta avanti una serie di iniziative volte alla tutela dei diritti studenteschi dentro e fuori la scuola.

La vertenza è il principale strumento per il Sindacato e rappresenta la possibilità concreta di mettere in evidenza e risolvere problematiche legate alla negazione o all'inesistenza di un diritto, mettendo in campo diversi strumenti che vanno dalla raccolta della segnalazione all'analisi dei documenti legislativi, dalle fasi di contrattazione alla protesta.

La Rete degli Studenti Medi può contare sul supporto legale di un avvocato nazionale, che analizza e dirime le questioni portate avanti dall'Ufficio Vertenze Nazionale.

L'Ufficio Vertenze è a disposizione di tutti gli studenti e anche delle sedi locali per interloquire con il legale e ricevere consigli e disposizioni utili a risolvere le problematiche proposte.

È possibile per le sedi territoriali rivolgersi a professionisti della loro zona di riferimento per poter offrire un servizio di consulenza legale più vicina e rapida rispetto alle tempistiche nazionali.

La contrattazione portata avanti dal Sindacato Studentesco non riguarda solo l'aspetto "scolastico" della vita dello studente, ma si inserisce in diversi campi della vita dello studente, che ne fanno un cittadino con diritti e doveri anche fuori dalle mura della sua scuola.

Lo studente usufruisce (o dovrebbe usufruire) anche di molti servizi che non sono direttamente riconducibili all'istruzione tradizionale, ma che possono fare la differenza nell'effettiva possibilità per lo studente di formarsi adeguatamente.

Il tema dei servizi è molto ampio e riguarda:

- trasporti;
- accesso ai saperi (biblioteche, musei);
- apertura pomeridiana degli istituti;
- accesso al diritto allo studio;
- ripetizioni a basso costo.

Molti di questi servizi possono essere garantiti, ove assenti o mal funzionanti, dal Sindacato che tramite alcune iniziative sul piano territoriale (mercato del libro usato, offerte di ripetizioni a costo zero) può dare delle risposte concrete alle esigenze degli studenti, affiancando a tutto questo lavoro una serie di vertenze sindacali con le quali rivendicare con forza i diritti di tutti gli studenti.

Affiancare le proteste e le critiche ad un lavoro di analisi e di proposta di una soluzione del problema posto è il pilastro fondamentale del lavoro vertenziale del sindacato, che non deve mai portare critiche sterili senza proposte chiare e fattibili di risoluzione del problema.

Confrontarsi con il proprio interlocutore sulla situazione esistente e su come far fronte ai problemi posti è la base della contrattazione sindacale.

Il lavoro del Sindacato Studentesco copre molti campi e molti temi, che fanno di questa forma associativa un importante punto di riferimento per i giovani nella società civile. Tutto questo rende possibili, se non addirittura necessarie, numerose collaborazioni con altri soggetti organizzativi, non solo studenteschi, che operano nei diversi campi interessati dal lavoro del nostro Sindacato; in primis vi è la possibilità di instaurare rapporti con il Sindacato dei Lavoratori (la CGIL) che grazie alla sua storia, alla sua professionalità e capillarità all'interno del mondo del lavoro e del territorio può offrire a noi studenti un valido supporto organizzativo, politico e sindacale.

Collaborare con altri soggetti deve essere un obiettivo principe di un'organizzazione studentesca, dal momento che permette a tutti i soggetti di contaminarsi l'un l'altro e lavorare a stretto contatto, senza perdere la propria indipendenza ed autonomia.

Alle basi territoriali il Sindacato Nazionale offre dei documenti e delle guide specifiche che possono essere utilizzate per comprendere meglio l'iter della vertenza sindacale (guida sulle vertenze) o per avere una prima base di partenza per la creazione delle strutture sindacali all'interno delle scuole (fac-simile di comunicazione in segreteria, atto costitutivo e statuto del sindacato d'istituto).

Il gruppo di studenti che vuole far nascere nel proprio territorio una sede del Sindacato Studentesco deve dotarsi di un proprio Statuto, conforme con lo Statuto Nazionale, che dovrà essere conosciuto ed osservato da tutti i membri dell'Organizzazione.

## **Fare sindacato: costruire una vertenza**

La vertenza è una controversia formata da una serie di punti di vista presentati da più parti (nella forma più classica due), al fine di decidere come comportarsi in relazione ad una determinata questione. La forza della nostra rivendicazione starà nella qualità della preparazione in merito all'argomento su cui andiamo a "vertere" e nella quantità di persone che riusciamo a sensibilizzare.

Qualora non ci ritenessimo in grado di sostenere la vertenza allora è sempre meglio chiamare in aiuto un soggetto, all'interno dell'associazione, con più esperienza di noi, per evitare di far cadere nel vuoto le nostre richieste.

## **Gli elementi della vertenza**

Una vertenza sarà efficace solo se impostata correttamente. Per fare questo è necessario individuare nei minimi dettagli quali sono gli elementi che la caratterizzano. Gli elementi principali di una vertenza sono sostanzialmente tre:

- a) L'oggetto della vertenza ed i riferimenti normativi;
- b) I soggetti della vertenza;
- c) Il punto di caduta.

L'oggetto della vertenza è la successione dei fatti accaduti e loro accurata descrizione e comprensione. Esso va confrontato con le leggi che regolano quell'ambito, partendo innanzitutto dallo "Statuto degli Studenti e delle Studentesse" e dal DPR 567. E' importante spaziare nel diritto e confrontare il caso su cui lavoriamo su più fonti legislative.

**Non è possibile accettare delle condizioni che snaturino il senso della vertenza o che facciano ottenere dei livelli minimi da non consentire il raggiungimento del nostro obiettivo.**

I soggetti di una vertenza si possono suddividere in:

- soggetti destinatari (chi ha subito il danno e chi lo ha causato);
- partner politico-sociali (i sostenitori della nostra vertenza: sindacato studentesco, rappresentanze studentesche, gruppi organizzati, RSU);
- interlocutori istituzionali (organi ai quali ci possiamo appellare per segnalare e compiere la vertenza: organi collegiali, Dirigente Scolastico, organo di garanzia Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale);

Il punto di caduta è il frutto di un'attenta analisi della situazione ed è il limite sotto il quale la trattativa con il nostro interlocutore salta.

## **Le fasi della vertenza**

La vertenza si divide in diverse fasi di lavoro, che scandiscono il nostro operato, formando un unico processo di rivendicazione/contrattazione:

- 1) Raccolta della segnalazione;
- 2) analisi del caso ed individuazione della problematica;
- 3) ricognizione riferimenti normativi e loro studio;
- 4) individuazione dei soggetti responsabili;
- 5) definizione di una strategia e costruzione di una propria tesi (punto di caduta).

Durante queste fasi vi è bisogno di un grande lavoro di indagine, il quanto più scrupoloso possibile, il quale ci permetterà di avere una preparazione ben fondata sull'argomento sul quale andiamo a discutere, riuscendo a dare la forza e la qualità necessarie per la buona riuscita della vertenza stessa.

La fase di "definizione di una strategia e costruzione di una propria tesi", si possono individuare diversi punti fondamentali i quali, se seguiti opportunamente possono permetterci di portare avanti una vertenza ben costruita:

- scrittura della vertenza (scritta in modo chiaro, con un linguaggio “pulito” con una presentazione dei fatti, delle nostre argomentazioni corredate da dati e riferimenti normativi);
- 1° fase di contrattazione con istituzioni di riferimento;
- sensibilizzazione degli studenti e ricerca di eventuali partner;
- analisi prima risposta dell'interlocutore ed individuazione dei punti deboli dell'argomentazione avversa;
- pubblicazione vertenza e prima fase di protesta;
- 2° fase di contrattazione;
- analisi risposta interlocutore e radicalizzazione della protesta;

Durante questi passaggi è importante lavorare scrupolosamente, per poter rispondere efficacemente alle tesi esposte dal nostro interlocutore e rendere partecipi gli studenti delle nostre lotte e degli aggiornamenti e novità che scaturiranno dall'evolversi della vertenza.

Concluse le fasi della vertenza dobbiamo analizzare i risultati ottenuti e capire in tutta onestà, se le soluzioni che ci sono state proposte sono accettabili e siamo stati un po' troppo esigenti, se è possibile ottenere qualcosa in più con una siamo stati un po' troppo esigenti, se è possibile ottenere qualcosa in più con una terza fase di contrattazione o se invece le risposte ottenute sono deludenti e quindi dobbiamo agire con un ricorso.

Se possiamo ritenerci soddisfatti dovremo chiaramente pubblicizzare i nostri risultati. Altrimenti se ci sembra possibile riaprire la discussione e ottenere qualcosa di più, continuiamo con la raccolta firme, le manifestazioni e ogni altro mezzo a nostra disposizione, con una precauzione: attenzione a non tirare troppo la corda in questa fase delicata altrimenti rischiamo di bruciarci anche la possibilità di un'ulteriore contrattazione.

## **Trasformazione di una vertenza singola in richiesta sociale**

Se nel portare avanti la battaglia dovessi accorgerti che la stessa problematica è condivisa da studenti di altre città o da altre categorie (insegnanti, studenti universitari...) allora il problema che stai affrontando forse è più importante di quello che si può pensare.

Questo accade se la carenza che riscontriamo nel piccolo della nostra città è in realtà dovuta a un malfunzionamento del "sistema" potremmo dire.

In poche parole non devi lamentarti tanto con il tuo preside o con la provincia dove vivi, ma devi puntare più in alto. Quello che ci serve allora è una rete di contatti che ci metta in collegamento costante con questi soggetti che vivono fuori dal contesto cittadino: può essere una rete regionale o nazionale.

Con un lavoro strutturato si può ottenere molto, anche se è chiaramente più complicato trovare momenti di condivisione di idee in un tavolo di discussione così ampio.

## **Le qualità del sindacalista studentesco**

- 1) Non si arrende mai alla prima risposta negativa
- 2) E' garbato nei modi ma fermo nelle intenzioni
- 3) Passa molto tempo a parlare con gli studenti che rappresenta
- 4) Decide insieme a loro il punto di caduta
- 5) Li aggiorna e li informa sullo stato delle trattative
- 6) Non dice mai che gli studenti sono menefreghisti e non capiscono niente
- 7) Non crede mai di essere autosufficiente e cerca sempre l'appoggio di altri soggetti (forze politiche, sociali, sindacali)
- 8) Prima di chiedere l'impossibile, si informa
- 9) Prima di chiedere meno di quello che ci spetta, pensa agli studenti che sta rappresentando
- 10) Comunque vada sa trasmettere speranza agli studenti



## **Per iniziare una vertenza: esempi di apertura delle vertenze sui territori.**

Questi sono degli esempi per iniziare una vertenza.

Ricordatevi di chiedere all'ufficio protocollo dell'ente cui vi state rivolgendo che la vostra richiesta venga protocollata, e fatevi rilasciare una copia con sopra apposto il numero di protocollo (che dovrete conservare).

### **1. Corretta applicazione della circolare ministeriale sulle elezioni e slittamento giornata elettorale prevista per il 17 novembre.**

Alla cortese attenzione del  
Direttore Ufficio Scolastico Provinciale di \_\_\_\_\_

Oggetto: modalità di convocazione elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.

La sottoscritta \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, iscritta all'Istituto \_\_\_\_\_, richiede l'intervento dell'USP riguardo all'errata applicazione della Circolare Ministeriale 71 del 4 settembre 2008 avente ad oggetto "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2008/09", presso il suddetto istituto.

A mezzo circolare sono state convocate le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della componente studentesca all'interno del Consiglio d'Istituto per il giorno 17 novembre p.v. Questo avviene in palese contraddizione con quanto esposto nella CM 71 che indica la data del 31 ottobre come data finale per la conclusione delle operazioni di voto dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e degli istituti di istruzione secondaria di II grado. In particolare essa specifica che negli istituti in cui non sia prevista in questa tornata elettorale il rinnovo dell'intero consiglio d'istituto, come appunto il suddetto Istituto, gli studenti rinnovino la propria rappresentanza nel consiglio d'istituto medesimo contemporaneamente all'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe.

Si segnala inoltre che la convocazione delle elezioni per la data del 17 Novembre p.v. da parte del Dirigente Scolastico non tiene conto del fatto che in tal giorno si terranno, per il quinto anno consecutivo, le iniziative di celebrazione della giornata internazionale per il diritto allo studio, convocata dall'Assemblea mondiale degli studenti, riunitasi presso l'ultimo Forum Sociale Mondiale. Alle iniziative che si svolgeranno, a partire dalla mattina, durante tutta la giornata è prevista una partecipazione massiccia da parte degli studenti delle scuole cittadine, ivi compreso il suddetto Istituto.

La partecipazione alla tornata elettorale sarà dunque viziata dalla scarsa presenza degli studenti a scuola, come già fatto presente al Dg. Scolastico.

E' auspicabile che si consenta agli studenti di partecipare con serenità alla tornata elettorale, ed ai rappresentanti eletti di godere della legittimazione necessaria nell'espletamento del proprio incarico, derivante da una regolare partecipazione degli studenti alle operazioni di voto, già minata dalla scorretta applicazione del disposto della CM 71,.

Visti i tempi contingentati si richiede alla S.V di mettere urgentemente in atto provvedimenti adeguati a garantire agli studenti dell'Istituto un regolare svolgimento delle elezioni, in data diversa dal 17 novembre p.v..

Si allega copia delle circolari con cui sono state convocate le elezioni dei rappresentanti.

Si ringrazia per l'attenzione e si attende riscontro positivo.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## **2. Passaggio da scuola paritaria a scuola statale, con richiesta di nulla hosta.**

Al Dirigente scolastico dell'istituto superiore \_\_\_\_\_

Al Direttore dell'Usp \_\_\_\_\_

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali in materia di iscrizioni, il sig. \_\_\_\_\_ ha provveduto a richiedere il nulla hosta al dirigente scolastico dell'istituto di provenienza.

La normativa vigente prevede che tutte le iscrizioni pervenute dopo la scadenza dei termini (fissata per il 28 febbraio dalla C.M. 4 del 15 gennaio 2009) possano essere accolte purché non comportino un aumento del numero complessivo e della tipologia di classi, ferma restando la possibilità di aumentare il numero di studenti per ogni gruppo classe.

Se la domanda non dovesse essere accettata per i motivi sopraccitati (aumento delle classi e delle tipologie di classe, non del gruppo) allora dovrà essere trasmessa tutta la documentazione relativa al caso dalla scuola interessata all'Ufficio Scolastico Provinciale per l'assegnazione ad altra scuola.

Normativa vigente vuole che in caso di eccedenza di domande di iscrizione dovranno essere attivate le apposite procedure per l'adozione da parte dei consigli di istituto di criteri di priorità nell'accoglimento della domanda (C.M. 06.05.1977, n. 129).

In mancanza, ovvero nel caso di impossibilità di adozione di criteri oggettivi, si fa ricorso, limitatamente alle scuole ed istituti di 2°, al disposto dell'art. 6 del r.d. 04.05.1925 n. 653, come modificato dal r.d. 09.04.1931, n. 1425. Sulla questione, in generale, della "zonizzazione", cioè della ripartizione della provincia in "zone" territoriali di competenza per le iscrizioni ai vari tipi di scuola va ricordata una sentenza del Consiglio di Stato (24.04.1986, n. 344) che ha sostanzialmente ribadito la legittimità di tale previsione. Fermo restando, quindi, il principio generale che possono essere accolte richieste di iscrizione anche in scuole comprese in zone diverse da quelle di pertinenza, ogni qualvolta le richieste dovessero eccedere i limiti di recettività oggettiva della scuola (aule, laboratori, palestre), le esuberanze potranno essere smistate in conformità delle previsioni del citato

r.d. 653/25.

Si richiede pertanto chiarimento rispetto al rifiuto di iscrizione, considerato che non si riscontrano le condizioni per il rifiuto della domanda di iscrizione; secondo il principio della "zonizzazione" si ritrovano invece tutti i presupposti favorevoli per l'accoglimento della domanda, al fine di garantire il diritto all'istruzione come sancito dall'articolo 33 della Costituzione Italiana.

Per tanto si richiede secondo la normativa vigente di accettare la domanda di iscrizione.

In attesa di celere risposta si richiede il protocollo di suddetta richiesta

Data \_\_\_\_\_

p. la Rete degli Studenti Medi

Nome e Cognome

Firma

### 3. Domanda di iscrizione, negazione nulla osta dalla scuola di provenienza.

Al Dirigente Scolastico dell'istituto \_\_\_\_\_

Oggetto: chiarimento circa il rifiuto di richiesta di nulla osta per trasferimento alunno

Il giorno \_\_/\_\_/\_\_ è pervenuta presso la sede locale della Rete degli Studenti Medi di \_\_\_\_\_, associazione nazionale di tutela dei diritti degli studenti, componente del Forum nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative, istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione, la segnalazione del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di genitore dell'alunno \_\_\_\_\_, frequentante la classe \_\_\_\_\_ dell'Istituto \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, riguardo la mancata concessione del trasferimento dell'alunno da codesto istituto.

A seguito della richiesta di nulla osta per il trasferimento di iscrizione dell'alunno e di relativo rigetto della richiesta pervenuta, si intende sottoporre all'attenzione della S.V. la normativa vigente che regola le iscrizioni e i trasferimenti di iscrizione, infatti secondo la C.M. 400 del 31 dicembre 1991 "La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla osta al trasferimento, trasmettendo d'ufficio alla scuola di destinazione tutta la documentazione relativa all'alunno."

Di fatto il dirigente scolastico non può arbitrariamente rifiutare richiesta di nulla osta se debitamente motivata, come nel caso in questione.

Le motivazioni del trasferimento dell'alunno \_\_\_\_\_ sono legate non solo a questioni di mobilità dovuta al trasporto pubblico, ma anche a decisioni relative alla potestà genitoriale che i genitori esercitano sull'alunno in questione.

Per ciò che concerne il primo punto, ovvero le agevolazioni nel raggiungimento dell'agenzia formativa si fa richiesta conformemente al disposto dell'art. 6 del r.d.

04.05.1925 n. 653, come modificato dal r.d. 09.04.1931, n. 1425 e tutt'ora in vigore, secondo il quale le richieste di iscrizione (e quindi anche dei trasferimenti) possono essere fatte laddove necessario seguendo un principio di zonizzazione, secondo il quale si ha priorità di accesso alle scuole ubicate nella propria zona di residenza laddove si presentasse la necessità di tale richiesta (trasporti pubblici inefficienti o insufficienti, motivi di salute, problemi familiari).

Per ciò che concerne il secondo punto, ossia la decisione relativa alla potestà genitoriale, essendo il diritto al trasferimento, in capo a chi esercita la potestà genitoriale nei confronti dell'alunno, non risulta pertanto suscettibile di limitazioni. Fermo restando l'obbligo, in testa al soggetto esercente di motivare e documentare la richiesta.

A seguito di tali delucidazioni si chiede il rilascio del nulla osta, non essendovi riscontrati motivi di impedimento.

In attesa di una Sua Cortese risposta, si porgono Distinti Saluti.

Data \_\_\_\_\_

Nome e Cognome

Firma

#### **4. Segnalazione all'organo di garanzia della scuola per comportamento scorretto di un insegnante.**

All'Organo di garanzia del'Istituto \_\_\_\_\_

Io sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ genitore dell'alunna \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, richiedo l'intervento dell'organo di garanzia del suddetto istituto in merito ad alcuni fatti accaduti durante l'orario curriculare, nel rapporto tra docente-studente nel corso del corrente anno scolastico.

L'insegnante di \_\_\_\_\_ durante l'orario di lezione curriculare, avrebbe fatto delle affermazioni su \_\_\_\_\_, in merito a \_\_\_\_\_. Tali affermazioni non si addicono al ruolo educativo affidato al docente, né possono essere incluse all'interno dell'esercizio della libertà di insegnamento. Si chiede pertanto all'Organo di garanzia di intervenire mettendo in atto i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti della summenzionata docente, al fine di evitare il ripetersi in futuro di episodi simili, causa di turbamento della normale relazione tra studente e docente.

Data \_\_\_\_\_

Nome e cognome

Firma

#### **5. Decreto 80/2007 inerente corsi di recupero in vista degli esami di riparazione.**

Al Collegio docenti dell'istituto \_\_\_\_\_

Al Consiglio della classe \_\_\_\_\_ dell'istituto \_\_\_\_\_

e p.c. al Dg. Scolastico dell'Istituto \_\_\_\_\_

Oggetto: modalità svolgimento delle attività di recupero e prove di verifica affini

Il Collegio Docenti, sulla base dell'art.1 del D.M. 80 del 3 ottobre 2007, è responsabile dell'individuazione e della definizione delle attività di recupero delle insufficienze degli studenti e il consiglio di classe, sulla base dell'art.3 del suddetto Decreto ("In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.") delinea e definisce gli obiettivi e le verifiche dell'acquisizione delle competenze e abilità individuate ai fini del potenziamento dell'efficacia dell'azione educativa e di un reale recupero mirato a colmare le lacune attraverso l'acquisizione trasversale di abilità, competenze e conoscenze.

Si richiede pertanto ai suddetti OO. CC. di codesto istituto di procedere all'attivazione dei corsi di



recupero sviluppati tenendo conto dei tempi necessari all'apprendimento, prevedendo prove graduali e diversificate, al fine di certificare e attestare il recupero di pochi argomenti di volta in volta, fino all'avvenuto svolgimento di tutto il curriculum oggetto del recupero.

La richiesta di effettuare prove diversificate spalmate nel tempo e con la verifica del recupero di pochi argomenti alla volta è espressione dell'esigenza di costruzione di percorsi finalizzati all'assimilazione e comprensione reale degli argomenti di studio, e al miglioramento della preparazione degli alunni.

Data \_\_\_\_\_

Nome e Cognome

Firma

## **Il sindacato/collettivo d' istituto: piccoli spazi per grandi risultati**

### **Sindacato d'istituto... chi è costui?**

Il sindacato d'istituto è la forma più capillare e rappresentativa che gli studenti possono attuare per risolvere i problemi ed essere sempre più rappresentativi, per migliorare la vita di ogni studente all'interno della scuola, per creare legami e coesione in scuole che troppo spesso diventano luoghi chiusi, bui e privi di partecipazione.

Il sindacato studentesco infatti lotta per migliorare le condizioni di vita degli studenti e lo fa attraverso la vertenza (lotta per un diritto esistente, ma negato) e la proposta, fatta con la contrattazione (lotta per un diritto inesistente ma di cui necessitiamo).

### **Una garanzia per gli studenti, una certezza per i rappresentanti.**

Organizzare una forza capillare interna all'istituto permette di dare agli studenti uno strumento serio per tutelarsi, difendere i propri diritti tramite vertenze e avere una formazione sulle riforme scolastiche, su come funzionano le scuole superiori.

Inoltre il sindacato d'istituto diventa un punto di riferimento al quale anche i rappresentanti d'istituto e di consulta possono appellarsi per essere aggiornati, supportati o consigliati, nel proporre al Consiglio d'Istituto, in Plenaria o durante le assemblee d'istituto progetti per gli studenti. In questo senso il sindacato d'istituto, essendo un'associazione ufficiale all'interno della scuola, ha anche la possibilità di attuare le procedure di "accesso agli atti", cioè di richiesta di documenti ufficiali della scuola, ai sensi della Legge 241/90 "sulla trasparenza".

In sostanza il sindacato d'istituto diventa un tramite tra tutto ciò che riguarda gli studenti nella scuola, dalla formazione per i candidati rappresentanti, alla risoluzione di problemi all'interno della scuola, dall'attività culturale al supporto per le manifestazioni. Il punto centrale è comunque l'attività all'interno dell'istituto, senza la quale la nostra associazione non esisterebbe e che grazie al sindacato d'istituto può essere non solo implementata ma anche diventare meno pesante grazie al sostegno della Rete provinciale, regionale e nazionale.

### **Dalle parole ai fatti**

Dopo aver visto rapidamente il perché del sindacato d'istituto passiamo a come farlo nascere tecnicamente, è una fase burocratica ed effettivamente noiosa ma questa scheda vi rivelerà i trucchi per non sbagliare e perdersi nelle scartoffie!

Cominciamo con i magici 7 punti:

1. Raggiungere il numero minimo di 4 persone (di cui una maggiorenne) per dare vita al sindacato di istituto. Se esistono già collettivi della scuola tanto meglio, sarà l'occasione per fare in modo che questi abbiano una struttura e durino con maggior forza nel tempo.
2. Stilare lo statuto del sindacato d'istituto (ne è già pronto uno standard creato dalla Rete).
3. Stilare l'atto costitutivo del sindacato d'istituto (ne è già pronto uno standard creato dalla Rete).
4. Convocare un pomeriggio un incontro tra tutti i partecipanti che assume il titolo di assemblea fondativa degli iscritti dove votare lo statuto, l'atto costitutivo (per richiedere lo spazio alla scuola basta fare richiesta scritta di un'aula in presidenza, è un diritto costituzionale sancito anche dallo Statuto degli studenti e delle studentesse).
5. Ora arriva la parte un po' più ostica. Un membro del sindacato deve depositare in segreteria una copia dello statuto e dell'atto costitutivo del sindacato d'istituto ...come fare? Innanzi tutto prima

di consegnare questi documenti fatene 2 copie, una per il mittente (voi) e il destinatario (la segreteria), spillate separatamente lo statuto e l'atto costitutivo, metteteli in una busta o in un foglio protocollo e scrivetene sopra contenuto, luogo, data, firma. Le due copie devono essere timbrate e firmate dal personale che lo riceve (DEVE essere personale della segreteria, non bidelli, docenti o altro) siate inflessibili su questo punto poiché ne va dell'ufficialità del sindacato d'istituto, fate particolare attenzione alla copia per il mittente (la vostra) dove appunto deve esserci il timbro della scuola e la firma di chi l'ha visionato. Cosa fare se la segreteria si rifiuta o non ha voglia di fare questo passaggio? La risposta al punto 6!

6. La risposta è spedire lo statuto e l'atto costitutivo tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, è un processo alquanto costoso quindi è sconsigliabile se non in casi gravi, un'altra soluzione è spedire i documenti tramite una mail certificata, in questo può esservi d'aiuto la CGIL.

7. Se siete sopravvissuti dal punto 1 al punto 6 c'è una bella notizia per voi, da qui in poi inizia l'avventura del sindacato d'istituto!

### **Trucchi e consigli**

Ecco dei piccoli consigli che possono esservi utili per evitare problemi o ostacoli vari...

- La possibilità di creare un'associazione interna alla scuola non ce la siamo inventata noi ma è un diritto sancito dalla Costituzione (do you remember "diritto di associazione"?), dal DPR 268/90 e dallo Statuto degli studenti e delle studentesse.
- Stessa cosa vale anche per la richiesta di un'aula dove svolgere attività pomeridiane (come le riunioni del sindacato d'istituto o iniziative culturali, ecc...) previste dal DPR 567/96.
- Nessun Regolamento d'istituto può limitare o addirittura vietare i diritti degli studenti.
- Non è punibile lo studente che partecipa a una manifestazione restando assente dalla lezione (sempre il solito discorso, do you remember "diritto di espressione"?), può sembrare un'ovvietà ma purtroppo non è così.
- E' consigliabile creare un logo del sindacato d'istituto in modo da renderlo più familiare agli studenti!
- Per sviluppare solidarietà tra gli studenti è molto utile informarli attraverso il bollettino sindacale, un foglio informativo scolastico ed extra – scolastico per raccontare ciò che accade nella scuola e in altre o anche tramite un giornalino d'istituto.
- Un metodo molto importante per avere più forza nell'istituto è un buon numero di iscritti. Per fare questo un'idea può essere mettere il primo giorno di scuola un volantino ben fatto e colorato che spieghi agli studenti che noi siamo lì per tutelarli riportando casi di vertenze vinte dalla sede locale o dalle sedi vicine o i servizi e le tutele che offriamo agli studenti. In questo volantino si può lasciare uno spazio in cui gli studenti possano scrivere o contattarci con i numeri di cell di riferimento, contatti facebook e mail. Se poi volete creare una struttura ancora più capillare una buona pratica può essere lasciare uno spazio nel volantino in cui gli studenti possano scrivere i dati principali nella matrice che abbiamo per fare le tessere, con l'indicazione di consegnare il foglio il giorno stesso in una determinata classe alla persona che li ha messi e di portare 1 € il giorno successivo, quando si torna nelle classi e si tesserano gli studenti che lo richiedono, facendosi consegnare l'euro. Questa modalità si chiama "Delega sindacale".
- Nel lavoro quotidiano del sindacato d'istituto è importante delegare, ovvero saper individuare le persone capaci per svolgere i più svariati compiti, da quelli complessi a quelli più semplici.



Suddividere le cose da fare tra i vari membri ci aiuterà a diminuire il lavoro di ognuno e a rendere tutti più partecipi.

- La maggior parte dei problemi trova soluzione dando un'attenta occhiata allo Statuto degli studenti e delle studentesse e al DPR 567/96.

#### **Dal singolo Istituto alla sede provinciale**

Difendere i diritti degli studenti è impegnativo e a volte complicato, per questo molto spesso non basta agire soltanto nella singola scuola. È fondamentale che ogni sindacato d'istituto e ogni singola scuola si coordini con le altre della città, della provincia, della regione e del Paese e deve essere proprio questo il ruolo della Rete degli studenti provinciale, regionale e nazionale.

Creare incontri settimanali tra i rappresentanti dei vari sindacati d'istituto è fondamentale se si vogliono portare avanti battaglie più ampie di cambiamento delle nostre realtà e per questo consigliamo di creare dei momenti di assemblea cittadina in cui partendo dai problemi di ogni singola scuola si trovano delle soluzioni agendo il più possibile insieme. Ricordatevi che la richiesta di una scuola non è mai forte quando la richiesta di tutte le scuole, troppo spesso infatti il problema di ognuno non è mai il problema di tutti, e questo non solo non è vero ma fa perdere forza alle nostre battaglie.





## **ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE "Rete degli Studenti Medi....."**

### **1) Costituzione e sede**

E' costituita l'Associazione denominata "Rete degli Studenti Medi, con sede in \_\_\_\_\_. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

### **2) Carattere dell'Associazione**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

### **3) Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **4) Soci fondatori**

Indicati: Nome – Cognome - Data e luogo di nascita – Residenza e via– Professione – Codice Fiscale

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

## STATUTO

### RETE degli STUDENTI MEDI.....

#### TITOLO I Associazione e disposizioni concernenti la sua amministrazione

##### **Art. 1 Denominazione e sede**

È costituita in..... presso l'Istituto..... , l'associazione denominata "Rete degli Studenti Medi ....."

##### **Art. 2 Scopo e Natura**

L'associazione ispirandosi ai principi di solidarietà sociale si prefigge di sviluppare con le proprie risorse materiali e culturali, le politiche e le attività atte al raggiungimento di una vera cittadinanza degli studenti delle scuole superiori, al riconoscimento e all'attuazione del diritto allo studio, all'istruzione e al sapere per tutte e per tutti, alla costruzione di una scuola pubblica, laica e democratica.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati.

A tale scopo l'associazione può raccogliere fondi per la realizzazione delle attività programmate, con le modalità che la stessa intenderà avviare.

L'associazione "Rete degli Studenti Medi ....." è un'organizzazione di rappresentanza sociale degli studenti di codesto istituto, di impegno sindacale, politico, civile, e di volontariato all'interno e fuori la scuola. È un'organizzazione democratica, pacifista, multietnica, laica, ambientalista, antirazzista, apartitica, contro le discriminazioni di genere e orientamento sessuale, nonviolenta, che si riconosce pienamente nei valori costituzionali, autonoma e senza scopi di lucro.

L'associazione "Rete degli Studenti Medi....." aderisce all'associazione nazionale "Rete degli Studenti Medi", facente parte del Forum nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative, istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Tale statuto è conforme allo statuto nazionale.

L'associazione promuove la partecipazione attiva degli studenti medi dentro e fuori la scuola, promuovendone la rappresentanza sindacale e sociale degli studenti in tutti gli organi di rappresentanza studentesca e giovanili previsti dalla normativa, anche attraverso gli strumenti dell'autonomia scolastica.

##### **Art. 3 Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli iscritti.

##### **Art. 4 Risorse e disposizioni in materia finanziaria**

Tutte le attività dell'associazione sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Art. 5 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

### **TITOLO II Iscritti**

#### **Art. 6 Iscrizione**

Il numero di iscritti è illimitato.

Possono aderire all'associazione "Rete degli Studenti Medi....." tutte le studentesse e gli studenti di codesto istituto, senza discriminazioni legate a nazionalità, religione, convinzione politica, condizioni personali e sociali che condividano le finalità del presente statuto.

L'iscrizione è ammessa fino al compimento del primo anno dal conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore.

Per tutti gli incarichi sono eleggibili solo studenti fino al compimento del primo anno dopo il conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore.

Possono essere iscritti all'associazione come soci onorari tutti gli ex studenti dell'Istituto che si riconoscono nel presente statuto e che non rientrano nei soggetti definiti dal presente paragrafo.

I soci onorari partecipano alla vita democratica dell'associazione senza diritto di voto ed elettorato passivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un apposito modulo di adesione.

Ogni iscritto alla Rete degli Studenti Medi..... è automaticamente iscritto alla Rete degli Studenti Medi di .....

#### **Art. 7 Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo

Gli iscritti hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e a concorrere all'elaborazione del programma;

- A partecipare, rispettando le norme previste, alla vita associativa;
- A essere informato sulle decisioni assunte dagli organismi decisionali;
- Ad accedere alle cariche associative;

Gli iscritti sono tenuti:

- Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- A mantenere sempre nei confronti dell'associazione, un comportamento non in contrasto con il presente statuto.

#### **Art. 8 Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di dimissione volontaria o delibera dell'assemblea degli iscritti in seguito a violazioni comprovate del presente statuto.

### **TITOLO III Organi e loro funzionamento**

#### **Art. 9 Organi**

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea degli iscritti;
- L'Esecutivo d'Istituto.

#### **Art. 10 Assemblea degli iscritti**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È costituito da tutti gli iscritti all'associazione.

Durante la prima assemblea, convocata entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico, vengono eletti il Segretario e l'Esecutivo d'istituto.

Esso ha i seguenti compiti:

- Discutere ed approvare il programma generale della Rete degli Studenti Medi..... ;
- Discutere e approvare gli emendamenti allo statuto;
- Convocare il congresso ordinario;
- Eleggere il Coordinatore e l'Esecutivo d'istituto.

L'assemblea può sfiduciare, con voto motivato dei due terzi dei propri membri, il Segretario o un componente dell'Esecutivo. In questo caso è convocata automaticamente un'assemblea straordinaria col compito di eleggere un sostituto.

L'assemblea è convocata dall'Esecutivo. La convocazione avviene, di norma, almeno una volta al mese; può autoconvocarsi su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

I membri possono delegare loro rappresentanti.

#### **Art. 11 Compiti dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno cinque giorni prima mediante affissione di avvisi e comunicazione circolare alle classi e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, e mail.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

#### **Art. 12 Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

#### **Art. 13 Assemblea straordinaria**

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Le modifiche di Statuto vanno approvate con la maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  della platea dei delegati.

#### **Art. 14 Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato

#### **Art. 15 Congresso Annuale**

Una volta all'anno, durante il mese di aprile viene obbligatoriamente convocata un'Assemblea degli iscritti il cui primo punto all' o.d.g. sia il rinnovo delle nomine nell'Esecutivo d'Istituto.

Le eventuali candidature e le decisioni vengono ufficializzate e prese durante l'assemblea stessa e sono efficaci a partire dallo svolgimento del secondo punto dell' o.d.g. questa riunione prende il nome di Congresso Annuale.

#### **Art. 16 Esecutivo**

L'Esecutivo attiva le scelte di programma assunte e coordina le iniziative ad esse connesse; è formato da un numero di componenti stabilito dall'assemblea degli iscritti.

Viene eletto durante il Congresso annuale resta in carica fino al successivo.

Al suo interno deve essere individuato un Coordinatore e un Responsabile dell'Organizzazione.

I membri dell'Esecutivo non possono essere rieletti per più di due mandati congressuali nello stesso ruolo.

Esso ha il compito di:

- . garantire il più ampio confronto tra tutti gli studenti iscritti all'associazione;
- . applicare le decisioni assunte dall'assemblea;
- . discutere e approvare il programma annuale delle attività;

#### **Art 17 Responsabilità**

Periodicamente, uno studente maggiorenne eletto dall'assemblea dei soci assume la responsabilità dell'associazione per le materie a lui competenti secondo le vigenti normative.

#### **TITOLO IV Disposizioni finali**



#### **Art.18 Fase Transitoria**

Per il periodo che va dalla fondazione dell'associazione "Rete degli Studenti Medi....." al prossimo Congresso Annuale si apre una fase transitoria in cui i ruoli, democraticamente decisi dall'Assemblea degli Iscritti possono essere cambiati in modo molto flessibile su sollecitazione dell'incaricato stesso o su decisione dell'Assemblea degli iscritti.

#### **Art.19 Rinvio allo statuto Nazionale**

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto Nazionale dell'Associazione "Rete degli Studenti Medi".

Letto, approvato e sottoscritto

I soci fondatori:

## **"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria  
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

modificato dal

DPR 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente  
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle  
studentesse e degli studenti della scuola secondaria  
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

### **Art. 1 Vita della comunità scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **Art. 2 Diritti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.



3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 4 Disciplina**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **Art. 5 Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 5-bis Patto educativo di corresponsabilità**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### **Art. 6 Disposizioni finali**

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

**D.P.R. 10-10-1996 n. 567**  
**Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e**  
**delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.**  
**Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87 della Costituzione;  
Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;  
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative  
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.  
326, commi 17, 18 e 19;  
Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva  
del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;  
Ritenuta l'opportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della  
materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;  
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;  
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e  
tecnologica;

**Emana il seguente regolamento:**

**Art. 1. Finalità generali**

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali (3).

1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento (4).

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

## **Art. 2. Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative**

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni (5).

(5) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

## **Art. 2-bis. Assistenza medica (6)**

1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari (7).

(6) Rubrica aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n.45).

(7) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

## **Art. 3. Raccordi con la realtà sociale e con il territorio**

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni

degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco (8).

(8) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

#### **Art. 4. Organizzazione e gestione**

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica (9).

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1 (10).

3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (11).

5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.

7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.

8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.

9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità (12).

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto (13).

(9) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(10) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(11) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

(13) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

## **Art. 5. Convenzioni**

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.

1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito

gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne (14).

2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.

3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

(14) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

#### Art. 5-bis. Forum nazionale delle associazioni studentesche

1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:

a) numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unità.

Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;

b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.



5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. È demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo (15).

(15) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

#### **Art. 5-ter. Forum nazionale delle associazioni dei genitori**

1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:

- a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;
- b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;
- c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;
- d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicità triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo (16).

(16) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n.45).

## **Art. 6. Consulta provinciale**

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione all'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti e' di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta e' convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.»; (17).

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione (18);

b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali (19);

b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento (20);

c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento (21);

d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali (22);

e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza e puo' articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche. (22bis)

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo

gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative (23).

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale (24).

(17) Comma così modificato prima dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105 e poi dall'art. 4, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45) modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, del DPR 29 novembre 2007, n. 268 (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008).

(18) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(19) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(20) Lettera aggiunta dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(21) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(22) Lettera aggiunta dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(22 bis) Parole aggiunte dall'art. 1 del DPR 29 novembre 2007, n. 268.

(23) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

#### **Art. 6 -bis Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. (24 bis)**

1. La Conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso è organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

2. È composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.

3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti;

b) promuove l'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte;

d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;

e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalità organizzativo-gestionali, nonché la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro.

5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.

7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.».

(24bis) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, del DPR 29 novembre 2007, n. 268.

#### **Art. 6-ter. Disposizioni finanziarie.(24ter)**

1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter (25).

2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità (26).

(24ter) Il presente articolo ha assunto la numerazione di 6 -ter in base all'art. 2, comma 2, del DPR 29 novembre 2007, n. 268.

(25) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

(26) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

#### **Art. 7. Giornata nazionale della scuola.**

1. È istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.